



Comune di Novara

Servizi per le imprese

UOC Commercio e Artigianato

Ordinanza del Dirigente n. 1053 del 14/06/2021

**OGGETTO: DISCIPLINA DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVE (C.D. SALDI ESTIVI)
– DEFINIZIONE DELLA DURATA DELLA SCANSIONE TEMPORALE PER
L'ANNO 2021.**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm. e ii., e dell'art. 14, comma 1, della l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm. e ii., *“le vendite di fine stagione (c.d. saldi) riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”*;
- il richiamato art. 15 del d.lgs. 114/98 stabilisce, al comma 6, che le Regioni – sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio –, disciplinano le modalità' di svolgimento, la pubblicità, i periodi e la durata delle vendite di fine stagione;
- ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. 12.11.1999, n. 28 ss.mm.ii., la Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive; i Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle suddette vendite fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Atteso che con provvedimento prot. n. 608 del 03/06/2021, acquisito agli atti del Comune con prot. n. 52779 del 04/06/2021, la Regione Piemonte – Assessorato Cultura, Turismo e Commercio – in conformità all'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, ha comunicato che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo è fissata dal 3 luglio 2021 per la durata di otto settimane, anche non continuative, da stabilirsi da parte dei singoli Comuni;

Dato atto che nel medesimo provvedimento prot. n. 608 del 03/06/2021 la Regione Piemonte ha confermato il divieto di svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi estivi, come disposto dall'art. 14 *bis* della l.r. 28/99 ss.mm.ii.;

Ritenuto di confermare anche per il prossimo anno 2021 la scansione temporale delle otto settimane continuative di durata dei saldi di fine stagione a decorrere dalla data di inizio degli stessi stabilita dalla Regione Piemonte, come sopra riferito;

Dato atto che con mail in data 07/06/2021 è stata data comunicazione in merito alle locali Associazioni di categoria del comparto commercio ed artigianato;

Visto l'art. 15 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "*Vendite straordinarie*";

Vista la l.r. 12.11.1999, n. 28 e ss.mm.ii. recante "*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*" ed in particolare:

- l'art. 14 avente ad oggetto "*Vendite di fine stagione*";
- l'art. 14 bis avente ad oggetto "*Vendite promozionali*";
- l'art. 15 avente ad oggetto "*disposizioni comuni*";

Visto il vigente Statuto comunale ed in particolare l'articolo 27 concernente i compiti e le funzioni dei Dirigenti del Comune di Novara;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il d.lgs. d.lgs. 18.08.2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

ORDINA

di fissare - ai sensi dell'art. 14, comma 2, della l.r. 28/99 ss.mm.ii. e delle indicazioni di cui al provvedimento prot. n. 608 del 03/06/2021 della Regione Piemonte - Assessorato Cultura, Turismo e Commercio - i seguenti periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione estive nell'ambito del territorio comunale per l'anno 2021.

VENDITE DI FINE STAGIONE ESTIVE (c.d. saldi estivi)

da SABATO 3 LUGLIO 2021 a VENERDÌ 27 AGOSTO 2021 compresi

per la durata di otto settimane consecutive

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 14 *Bis* della l.r. 28/99 e come disposto nel citato provvedimento regionale prot. n. 608 del 03/06/2021 **nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi estivi 2021 sono vietate le vendite promozionali;**

- l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione deve renderlo noto con **cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse**;
- ai sensi del comma 5, dell'art. 15 del d.lgs. 114/98 e ss.mm.ii., nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso degli articoli in saldo deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto;
- le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore e, ai sensi dell'art. 15, comma 3 della l.r. 28/1999 e ss.mm.ii., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
- l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni temporali individuate dal Comune ed è sanzionabile ai sensi di legge in caso di violazione delle stesse;
- l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206.
- in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 e ss.mm.ii., fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

Si dà atto che:

- il presente provvedimento sarà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione;
- il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata;
- il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

Si informa che:

- il responsabile del provvedimento finale è l'arch. Maurizio FODDAI – Dirigente del Servizio Servizi per le Imprese;
- la responsabilità del procedimento è assegnata alla dott.ssa Barbara BERTAMINI – Istruttore Direttivo Amministrativo P.O. presso l'Unità Commercio e Artigianato;

- presso il Servizio Servizi per le Imprese – Unità Commercio e Artigianato – sito in viale Manzoni n. 8/a (V piano), tel. 0321/3703366-3360, fax 0321/3703930, mail commercio@comune.novara.it, può essere esercitato il diritto di accesso agli atti di cui alla l. 07.08.1990, n. 241 ss.mm.ii., il diritto di accesso civico generalizzato di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 ed al vigente regolamento comunale in materia;
- contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica, nei modi previsti dalla Legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.i. e dal D.lgs. 2/07/2010 n. 104;
 - al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Novara, 14/06/2021

IL RESPONSABILE
atto sottoscritto digitalmente
Maurizio Fodda